



TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali

Previa nomina dello scrivente – Dott. Fabio Florini – quale Giudice Designato per la trattazione di questo procedimento, promosso con ricorso ai sensi dell'art.14/ter Lg. 3/2012, depositato in data 22/02/2020 nell'interesse di :

ALBINO Sisto Salvatore, C.F. LBNSTS54T24E389B –

Nel procedimento di cui al n. 1006/2021 R.G. Vol., letti gli atti, esaminati i documenti, valutata la relazione del Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – dott.ssa Donata Triventi (nominata con prot. n. 2450/20 e prot. n. 2801/19 dall'OCC istituito presso il locale Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) – viene pronunciato il seguente

D E C R E T O

1) Vista la domanda di liquidazione del patrimonio ex art.14/ter co.2° Lg.3/2012 – presentata davanti a questo Tribunale, competente per territorio ai sensi dell'art.9 co.1° Lg. cit. – corredata della relazione particolareggiata redatta dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), che evidenziano i seguenti dati rilevanti, ai fini del richiesto accesso alla suddetta Procedura:

A) CHE il Sig. ALBINO SISTO SALVATORE è persona fisica, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Vibo Valentia, e non risulta attualmente socio di società di persone, né di capitali ;

B) CHE in merito al nucleo familiare dei debitori emerge quanto segue:



E) CHE l'indebitamento complessivo del ricorrente è così formato:

a)** ALBINO SISTO SALVATORE è obbligato per **Euro *299.085,90 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Provinciale di Vibo Valentia [REDACTED] ed è altresì obbligato nei confronti del medesimo Ente per **Euro *90.764,64***; il Sig. Albino è obbligato per Euro ***15.719,74*** nei confronti di Monte dei Paschi di Siena – Juliet S.p.A.; il ricorrente è inoltre obbligato per **Euro *1.293,70*** nei confronti della Regione Calabria e del Comune di Venezia e per Euro ***2.060,90*** nei confronti delle Prefetture di Caserta, Firenze e Vibo Valentia; infine, il Sig. Albino è obbligato per **Euro *1.142,66*** nei confronti di ulteriori Enti vari;

F) CHE l'attivo destinato alla Liquidazione risulta così formato:

a)** dagli strumenti e arredi non essenziali dello Studio del Sig. Albino [REDACTED] valutati per Euro ***5.000,00;

b)** da 48 rate mensili costituite da un ammontare di Euro ***150,00 ciascuna rese disponibili dall'Ing. Albino, per un importo complessivo di Euro ***7.200,00***;

c)** dalla liquidità immediata relativa al saldo attivo del conto corrente [REDACTED] di proprietà dell'Ing. Albino [REDACTED] per un importo pari ad Euro ***4.404,47;

G) CHE il debitore si trova dunque in situazione di sovraindebitamento: non sono tuttavia assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della Lg. 3/2012,



inoltre non ha fatto ricorso – nei precedenti cinque anni – ai procedimenti di cui al Capo I della Lg.3/2012, mai avendone instaurati;

H) CHE il ricorrente non ha subito, per cause ad egli imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14/bis Lg. 3/2012;

I) CHE al medesimo non sono imputabili atti dispositivi del patrimonio durante l'ultimo quinquennio, né sussistono ad egli atti impugnati dai creditori, oppure atti compiuti in frode ai creditori – anche nel senso più lato della *“assunzione volontaria e consapevole di obbligazioni, con l'intenzione e l'accettazione della probabilità di non soddisfarle”* – verificatisi negli ultimi cinque anni.

2) Rilevato come anche la relazione del Gestore incaricato dall'adito O.C.C. confermi che **le cause dell'indebitamento si devono essenzialmente ricondurre a circostanze sostanzialmente “incolpevoli” sotto il profilo economico:** in definitiva, non emerge la prova di **una condotta qualificabile come “scarsa diligenza” od “imprudenza del debitore”**. Pertanto, **le ragioni della sua incapacità di adempiere le obbligazioni assunte – divenuta ormai “strutturale” ed irreversibile** –

3) Che nella presente vicenda – ai sensi dell'art.14/ter co.5° Lg. 3/2012 – risulta **espresso un giudizio del Gestore favorevole a valutare “completa ed attendibile” la documentazione prodotta dai richiedenti debitori a corredo della domanda** in esame, onde consentirgli di procedere in modo esauriente alla ricostruzione circa la situazione economica e patrimoniale del medesimo richiedente;

4) CHE l'insufficiente valore dei beni destinati alla soddisfazione del ceto creditorio – **con un attivo “prospettato” attualmente stimato in circa quanto realizzabile dalla vendita dei mobili e degli arredi e quanto messo a disposizione dal ricorrente, rispetto ad un passivo superiore ad Eu*410.000,00*** (oltre le spese di Procedura da soddisfare in prededuzione) – non vale di per sé a rendere inammissibile l'istituto qui invocato: invero, la liquidazione del patrimonio del “sovraindebitato” appare sostanzialmente mutuata dalla procedura fallimentare, potendosi facilmente confrontare la simmetria terminologica e funzionale; sul punto, va sottolineato che



– come **non può dubitarsi della legittimità di un fallimento la cui massa attiva risulti estremamente limitata** – altrettanto la struttura degli strumenti di soluzione della crisi per i soggetti “non fallibili” appare dettata proprio secondo lo schema generale della liquidazione contestuale in favore di tutti i creditori, nel rispetto dei criteri della relativa *par condicio*, riservando poi ai debitori una mera possibilità (almeno *de jure condito*) di ottenere, solo all’esito delle operazioni di “realizzo” del patrimonio disponibile, l’eventuale “riabilitazione economica” definitiva.

5) Che, anche nel nostro caso, **non mancherebbe comunque un’utilità nella nomina del Liquidatore**, poiché – ancora sulla falsariga della procedura fallimentare, seppure in termini più sommari – **gli è demandato il compito non solo di provvedere al recupero dell’attivo che possa determinarsi nel quadriennio, ma anche di accertamento dei crediti, di riconoscimento dei diritti di prelazione, nonché di predisposizione dei piani di riparto**; si ricordi peraltro, sulla scorta del principio sancito ex art.14/quarter Lg. 3/2012, che **ogniqualevolta gli “accordi” ed i “piani del consumatore” non si realizzino positivamente** – per annullamento, cessazione degli effetti della omologazione del piano del consumatore, mancato pagamento entro gg. 90 dalla scadenza prevista in favore della P.A. e degli Enti Previdenziali, la risoluzione dell’accordo o la sua revoca, ecc. – **è pur sempre consentito “convertire” gli stessi nella “procedura di liquidazione”**, su istanza del debitore o dei creditori: ne consegue che anche la “liquidazione” può essere proposta *ab origine* in presenza di un modesto compendio mobiliare ed immobiliare, trattandosi di soluzione che vale da *extrema ratio* – compatibile con l’ipotesi di un esito sfavorevole degli altri due istituti, addirittura anche per fatti imputabili al debitore – mentre in alternativa si dovrebbe persino escludere la legittimazione a chiedere la “liquidazione” malgrado la sottostante condotta “diligente” tenuta dal soggetto stesso, viceversa consentendogliela ogniqualvolta essa derivi dalla conversione di una procedura diversa (“accordo” o “piano”), a prescindere dal comportamento colposo o doloso di quel medesimo debitore.

6) Che va dunque constatato come il Legislatore – quanto meno a fronte del vigente Ordinamento, vista la modifica ipotizzabile sulla base della nota “legge delega” di riforma – abbia deciso, ancora una volta secondo lo schema già accolto per l’istituto fallimentare, di scindere i profili di ammissibilità della procedura rispetto a quelli di fondatezza del diritto ad ottenere la successiva “esdebitazione”; lo scrivente, alla luce dell’art.14/ter co.3° Lg. 3/2012, (in particolare, ivi sub lett. *a, b, d, e*) – pur consapevole di autorevoli voci in senso opposto – reputa che **il senso delle informazioni che debbono essere raccolte e valutate nell’ambito della “relazione**



particolareggiata” affidata all’OCC, per sottoporle poi al vaglio del Giudice, implica una *ratio* del sistema secondo cui la valutazione di “meritevolezza” (sebbene esplicitata come nozione funzionale riguardo il solo art.14/terdecies Lg. cit.) dev’essere presa in considerazione in questa sede, quale condizione di ammissibilità operante anche ai fini della “Liquidazione del Patrimonio”, in riferimento appunto alla diligenza dispiegata dal debitore nel periodo di assunzione delle obbligazioni, nonché all’assenza di atti in frode delle ragioni creditorie.

7) Che nelle descritte circostanze, ad ogni modo, non sembra lecito prevedere una durata della procedura che si protragga oltre il quadriennio – periodo alla cui durata l’odierno ricorrente non sembra comunque derogare – sulla base della considerazione che nessun aspetto contenutistico dell’attività è rimessa alla scelta del richiedente: sicché, l’assetto normativo non sembra consentire il superamento dei limiti di tempo previsti per acquisire *de jure* gli eventuali beni sopravvenuti, ai sensi degli artt.14/quinquies co.ult. e 14/undecies Lg. cit.; una diversa lettura determinerebbe un ingiustificato pregiudizio a scapito dei “creditori successivi” – cioè, appunto di quelli i cui diritti verso l’obbligato “sovraindebitato” siano sorti per causa posteriore all’apertura del relativo procedimento, in mancanza di un meccanismo che “sterilizza” le facoltà del sovraindebitato, come invece avviene a che venga dichiarato “fallito in proprio” – che resterebbero comunque privi, una volta decorso tale quadriennio, della facoltà di agire *in executivis* sui beni originariamente appartenenti al “Debitore Civile”, in quanto loro proprietario già prima di essere ammesso alla procedura di “risoluzione della crisi” .

8) Che, invero, tenuto conto dell’esigenza di nominare un Liquidatore dei beni in possesso dei requisiti di cui all’art.28 L.F., nulla osta alla relativa designazione nella persona della dott.ssa Donata Triventi: ciò in quanto trattasi dello stesso professionista attualmente incaricata del ruolo di Gestore della Crisi e quindi in possesso degli elementi di conoscenza necessari nel nostro caso; seguono per legge tutti gli effetti tipici, derivanti dall’avvenuta ammissione della procedura di Liquidazione del patrimonio per “sovraindebitamento”, qui promossa dall’odierno ricorrente.

9) Che, alla stregua delle illustrate premesse, il piano liquidatorio già sottoposto all’esame dell’OCC – analizzato e formalizzato dopo l’attività affidata anche al Gestore – viene ora in esame davanti a questo Giudice, ai fini del favorevole accertamento dei requisiti di legge per la pronuncia del richiesto decreto ex art.14/quinquies Lg.3/2012: in proposito, forniscono qui i necessari elementi sia le attestazioni del professionista OCC – tutte positive nell’ambito della relazione allegata – e sia la documentazione prodotta dal richiedente. Nel nostro caso, particolare attenzione



ha riguardato sia il riscontro dei beni destinati a costituire la “massa attiva”, sia la verifica del requisito – pure da riconoscere necessario ai fini del complessivo riscontro, comunque positivo – afferente la “diligenza” in capo al debitore, sottostante all’insorgere delle loro obbligazioni, tanto più per essere qui destinate a prevalente incapienza.

P. Q. M.

Nel procedimento **n. 1006 / 2021 R.G. Vol. (Sovr.)** – pronunciando ai sensi degli artt.14/quinquies co.1° Lg. 3/2012 – il Giudice così provvede:

I) Dichiara AMMISSIBILE il programma di liquidazione ex art.14/ter Lg. 3/2012, presentato da **ALBINO SISTO SALVATORE**, con il Gestore della Crisi da Sovraindebitamento nominato nella persona della Dott.ssa Donata Triventi presso l’OCC istituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna;

II) Rilevata la competenza dell’adito Tribunale di Bologna, ai sensi dell’art. 9 Lg. 3/2012;

III) Rilevato che il proponente non risulta assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla Lg. 3/2012;

IV) Rilevato che risulta allegato l’inventario completo dell’indicazione dei beni del debitore, nonché la relazione particolareggiata depositata dal suddetto OCC, contenente tutte le indicazioni stabilite dall’art.14/ter co. 3° Lg. 3/2012;

V) Rilevata l’avvenuta produzione dell’elenco dei creditori riscontrabili, con indicazione dei diritti da ciascuno di essi vantato;

VI) Rilevato che la professionista in ruolo di Gestore – con la sua relazione particolareggiata depositata in atti – ha formulato il proprio giudizio positivo, riguardo completezza ed attendibilità della documentazione suddetta;

VII) Rilevato che non risulta che il debitore, durante gli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

VIII) **Visto ed applicato l’art.14/quinquies Lg. 3/2012 - DICHIARA APERTA la procedura di liquidazione dei beni di proprietà del ricorrente ALBINO Sisto Salvatore (c.f. LBNSTS54T24E389B)**

IX) **Nomina Liquidatore - ai sensi dell’art. 14/quinquies co.2° Lg. 3/2012 – la dott.ssa Donata Triventi, riguardo l’intero patrimonio del debitore sovraindebitato, ALBINO SISTO SALVATORE, secondo quanto sopra precisato – anche in riferimento alla sorte del Leasing**



in corso, sulla vettura di cui egli risulta Utilizzatore – con l'eventuale integrazione di legge entro il quadriennio, come previsto dall'art.14/undecies Lg. 3/2012;

X) Dichiaro che il programma di liquidazione dei beni del debitore richiedente – della durata di un quadriennio – prevede: ***a)** il pagamento integrale delle spese in prededuzione; ***b)** il pagamento nella misura massima possibile dei crediti ulteriori, secondo le rispettive cause di prelazione eventualmente riconosciute;

XI) Dichiaro **sospesi gli interessi**, ex art.14/ter co.ult., disponendo inoltre che – fino al momento in cui il provvedimento di chiusura diventi definitivo, ai sensi dell'art.14/novies co. ult. Lg. 3/2012 – **NON possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari od esecutive**; altrettanto, **NON possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo oppure causa anteriore**;

XII) Dichiaro che, ai sensi dell'art.14/ter, co.6°, Lg. 3/2012, **non sono compresi nella liquidazione**: i crediti considerati impignorabili ai sensi dell'art.545 c.p.c., nonché i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento;

XIII) Dichiaro che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, ai sensi dell'art.14/quinquies, co.3°, Lg. 3/2012.

XIV) Dichiaro che il presente provvedimento rappresenta titolo esecutivo per il rilascio e la consegna dei beni destinati alla Liquidazione, ai sensi dell'art. 14/quinquies, co.2°, lett. e), Lg.3/2012, rispetto ai quali il Liquidatore dovrà procedere al miglior realizzo secondo le forme della vendita competitiva .

XV) Dispone che la domanda ed il presente decreto siano annotati presso il Registro delle Imprese e pubblicati sul sito *internet* del Tribunale di Bologna, nonché trasmessi – a cura del nominato Liquidatore – ai creditori indicati nella domanda in esame.

XVI) Nomina Giudice della presente Procedura n. 1006/2021 R.G. Vol. (Sovr.) – ai fini delle attività necessarie nel prosieguo – il Dott. Fabio Florini.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Bologna, nella Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali del Tribunale, il giorno 26 marzo 2021 .

Il Presidente - G.D.

Dott. Fabio Florini

